

Pubblicato il 19/06/2023

N. 00440/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2022, proposto da:

Palau Excursions & Snorkeling S.r.l., Ditta Individuale Toniolo Davide, Palau Blue Tours S.n.c. di Angiulli Francesco, Petag S.r.l., Ditta Individuale Rumbera di Francesco Freschi, Palau North Light di Gianni Occhioni, Morama Cruising di Riccardo Pitzalis, Rufo Maurizio Trading, Ruggio Vittorio, Il Piacere del Mare di Passarella Giovanni, Enjoy The Island S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pubusa e Paolo Pubusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palau, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sean Tyler Spiga, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- della deliberazione della Giunta Comunale di Palau n. 31 del 28.3.2022, avente ad oggetto la *“conformazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5141/2021”*, recante modifiche alle tariffe di ormeggio per il Porto Turistico;
- della nota inviata via PEC il 27.4.2022 dalla Direzione del Porto Turistico di Palau alla Ditta Individuale Toniolo Davide avente ad oggetto *“Contratti Ormeggio anno 2022 e residuo 2021”*;
- della nota inviata via PEC il 28.4.2022 dalla Direzione del Porto Turistico di Palau alla Ditta Individuale Ruggio Vittorio avente ad oggetto *“Contratti Ormeggio anno 2022 e residuo 2021”*;
- della nota del Settore Porto Turistico del Comune di Palau prot. 7809 del 29.4.2022 avente ad oggetto la convocazione degli operatori economici per la stipulazione dei contratti di ormeggio e delle successive comunicazioni inviate a ciascuno di essi contenenti gli importi da pagare a titolo di canone e relativi arretrati;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palau.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso R.G. n. 348/2020 Petagus S.a.s. di Atria Tonino & C. aveva chiesto a questo Tribunale di pronunciare l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Palau 17 dicembre 2019, n. 40, nonché le deliberazioni della Giunta Comunale di Palau 17 dicembre 2019, n. 182, e 21 gennaio 2020, n. 5, unitamente agli atti applicativi, con cui era stato decretato, per gli anni 2019 e 2020, un forte aumento rispetto agli anni precedenti delle

tariffe applicabili agli operatori professionali per l'ormeggio delle imbarcazioni nel locale Porto turistico.

Con sentenza 2 aprile 2021, n. 235, questa Sezione aveva accolto il ricorso dianzi citato, condividendo le censure di carenza istruttoria ed eccessiva incidenza delle nuove tariffe sul libero svolgersi dell'attività economica, *“in misura... così rilevante da comportare la violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa”* (così, testualmente, in sentenza), anche in raffronto con le tariffe più contenute riscontrabili in diversi porti limitrofi.

Con sentenza 15 marzo 2022, n. 1807/2022, la Sezione V del Consiglio di Stato aveva respinto l'appello proposto dal Comune di Palau evidenziando che quest'ultimo *“non ha in alcun modo motivato le ragioni della più gravosa imposizione – nei confronti di alcuni utenti soltanto – in relazione ai costi del servizio, costi che peraltro neppure vengono puntualmente indicate”*.

Nelle more di quel giudizio il Comune di Palau aveva applicato agli operatori interessati un canone di ormeggio calcolato sulla base delle minori tariffe previste prima dell'entrata in vigore degli atti sopra descritti.

Con deliberazione della Giunta 28 marzo 2022, n. 31, il Comune di Palau, pur dichiarando di volersi conformare alle pronunce sopra descritte, ha, però, ribadito le nuove e maggiori tariffe sulla base di una motivazione incentrata soprattutto sui costi dei servizi portuali e disposto che il Servizio comunale del Porto turistico provveda a *“escutere eventuali somme non percepite dagli operatori economici, beneficiari di contratti ormeggio per l'anno 2020-2021, in applicazione delle tariffe, percentuali di sconto e tariffe servizi, così riportate nella presente deliberazione e conformi a quelle riportate nella deliberazione n.5/2020”*.

Per le date del 27 e 28 aprile 2022 il Servizio comunale del Porto Turistico ha convocato i gli operatori Toniolo Davide e Ruggio Vittorio per la stipulazione del contratto di ormeggio con importi parametrati alle nuove tariffe, chiedendo loro il pagamento dei conseguenti arretrati per gli anni 2020 e 2021. Inoltre con nota del 29 aprile 2022, confermata da successive note di dettaglio, tale convocazione è stata estesa a tutti gli odierni ricorrenti,

disponendo che il mancato pagamento delle nuove tariffe richieste (arretrati compresi), così come la mancata sottoscrizione del nuovo contratto, avrebbe comportato *“la decadenza del posto ormeggio assegnato senza alcun'altra comunicazione”*.

Con il ricorso ora sottoposto all'esame del Collegio, notificato in data 3 maggio 2022, gli operatori turistici in epigrafe descritti hanno contestato tali atti amministrativi deducendo censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Palau, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva con riferimento alle censure di violazione delle sopra descritte pronunce giurisdizionali, essendo queste ultime state emesse a definizione del ricorso R.G. n. 328/2020, presentato da soggetto diverso dagli odierni ricorrenti.

Con ordinanza di questa Sezione 25 maggio 2022, n. 141, l'istanza cautelare proposta nel ricorso introduttivo del presente giudizio è stata accolta, ma con ordinanza 14 giugno 2022, n. 2687, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha riformato tale pronuncia essenzialmente per difetto di *periculum in mora*.

Inoltre con sentenza 5 dicembre 2022, n. 826, questa Sezione ha deciso l'ulteriore ricorso R.G. n. 487/2022, che Pegatus S.a.s. di Atria Tonino & C aveva, nel frattempo, proposto per l'esecuzione coattiva delle sopra descritte sentenze n. 235/2021 del T.A.R. Sardegna e n. 1807/2022 del Consiglio di Stato. Detta pronuncia n. 826/2022 ha dichiarato la nullità della deliberazione della Giunta comunale di Palau n. 31/2022 e dei successivi atti applicativi - oggetto anche del presente giudizio- per violazione dei sopra descritti giudicati, nonché assegnato al Comune il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione ai fini dell'esecuzione della stessa. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello da parte del Comune di Palau, che la settima Sezione del Consiglio di Stato ha, però, respinto con sentenza 18 maggio 2023, n. 4978, confermando la pronuncia di primo grado

con cui era stata dichiarata la nullità degli atti oggetto (anche) del presente giudizio.

È seguito lo scambio di memorie con cui le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione ai fini del merito.

DIRITTO

Si può prescindere dall'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla difesa comunale con riferimento alle censure aventi a oggetto la violazione delle sentenze di questa Sezione n. 235/2021 e del Consiglio di Stato n. 1807/2022, pronunciate a definizione del ricorso della Petagus S.a.s. di Atria Tonino & C. Difatti il Collegio ritiene, comunque, fondata la terza censura dedotta nel ricorso ora in esame, avente a oggetto vizi autonomi degli atti impugnati nella presente sede e di portata assorbente.

Con tale censura parte ricorrente sostiene che la deliberazione della Giunta Comunale di Palau n. 31 del 28 marzo 2022, che ha ribadito le nuove e maggiori tariffe, sia viziata da “*Violazione di legge (art. 3, l. n. 241/1990, art. 41 Cost.) ed eccesso di potere (illogicità ed ingiustizia manifesta, mancanza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lacunosità dell'istruttoria)*”.

Tale censura è condivisa dal Collegio in quanto la motivazione della dianzi citata deliberazione si sostanzia in generici riferimenti ai costi dei servizi portuali, non supportati da puntuali rendicontazioni e tanto meno dall'individuazione di precisi e documentati fattori implicanti una levitazione dei costi stessi in misura tale da giustificare un così significativo e non graduale aumento delle tariffe, con evidente violazione di quel dovere di “motivazione e istruttoria rafforzate” che notoriamente caratterizza gli atti di aumento delle tariffe dei servizi (si veda, *ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010, n. 5616). Sostanzialmente in questo senso si è, peraltro, già espresso lo stesso Giudice d'Appello anche con specifico riferimento al caso

ora in esame, con la sopra citata sentenza n. 4978/2023 -relativa al giudizio instaurato con ricorso proposto dal diverso operatore Petagus S.a.s. di Atria Tonino & C. ma avente oggetto gli stessi atti oggetto del presente giudizio- riscontrando *“carenze nell’istruttoria espletata, essendosi l’amministrazione limitata ad una generica indicazione dei costi di gestione in assenza di un’accurata rendicontazione, le cui risultanze avrebbero dovuto giustificare gli incrementi tariffari stabiliti, tenuto conto della consistenza di questi ultimi, non potendosi ritenere sufficiente la mera asserzione in ordine ad una riedizione dell’istruttoria in mancanza di puntuali evidenze atte a comprovarla che avrebbero dovuto essere indicate nella nuova deliberazione”*.

Inoltre la citata deliberazione n. 31/2022 è inficiata da ulteriori assunti di tenore contraddittorio e sviante.

Si fa riferimento alle parti della motivazione con cui il Comune tenta di giustificare il rilevante aumento delle tariffe in relazione a previsti interventi di ristrutturazione, ampliamento, riqualificazione e messa in sicurezza del Porto, che, però, non giustificano la decisione, se non altro, perché si sostanziano in una mera previsione, del tutto indeterminata, non risultando che il Comune abbia mai effettuato alcuno di quegli interventi -benché il contestato aumento delle tariffe sia stato previsto a decorrere dall’anno 2019- né abbia individuato la data di inizio dei lavori. Peraltro questi ultimi dovrebbero riguardare un Porto turistico che, come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente senza incontrare smentita, lo stesso Comune gestisce sulla base di un titolo demaniale destinato a scadere al termine dell’anno in corso, per cui risulta quanto meno improbabile che gli stessi possano essere affidati ed eseguiti in tempo utile rispetto a tale scadenza.

L’evidenziata illegittimità della deliberazione della Giunta del Comune di Palau n. 31/2022 si riflette anche sugli altri atti impugnati, volti alla materiale esecuzione della stessa.

Pertanto il ricorso in esame è fondato, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e spese di lite che seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Palau alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti, liquidate nella somma complessiva di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge e all'importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE
Marco Lensi

IL SEGRETARIO